



SCUOLA - INDICAZIONI PER LA RIPRESA IN PRESENZA

In questa sezione è raccolta la documentazione nazionale e regionale sulla riapertura delle scuole che contiene le indicazioni da seguire per la ripresa delle attività in presenza.

Si precisa che non sono previsti pareri preventivi o autorizzazioni per adibire ad aula didattica altri locali ad uso scolastico (ad esempio laboratori, biblioteche, saloni, ecc.) o per utilizzare le aule o altri locali idonei per la refezione scolastica, in quanto tali possibilità sono già definite nei documenti ministeriali.

Qualora dovesse risultare la presenza di un caso confermato di infezione da SARS-CoV-2 nella struttura scolastica, il Dipartimento di Prevenzione di ATS interverrà per fornire tutte le indicazioni necessarie, individuare i contatti stretti e disporre gli eventuali isolamenti.

DOCUMENTAZIONE NAZIONALE E REGIONALE

Ministero dell'Istruzione - Protocollo d'Intesa per garantire l'avvio dell'anno scolastico nel rispetto delle regole di sicurezza per il contenimento della diffusione del COVID-19 (Decreto Ministero dell'Istruzione n. 87 del 06/08/2020)

Ministero dell'Istruzione - Documento di indirizzo e orientamento per la ripresa delle attività in presenza dei servizi educativi e delle scuole dell'infanzia del 03/08/2020 (Decreto Ministero dell'Istruzione n. 80/2020)

Ministero dell'Istruzione - Documento per la pianificazione delle attività scolastiche, educative e formative in tutte le Istituzioni del Sistema nazionale di Istruzione del 26/06/2020 (Decreto Ministero dell'Istruzione n. 39/2020)

Ministero della Salute - Indicazioni per l'attuazione di misure contenitive del contagio da SARS-CoV-2 attraverso procedure di sanificazione di strutture non sanitarie (superfici, ambienti interni) e abbigliamento (Circolare Min.Salute del 22/05/2020)

ISS - Rapporto ISS Covid-19 n. 32/2020 REV - Indicazioni *ad interim* sull'igiene degli alimenti durante l'epidemia da virus SARS-CoV-2

ISS - Rapporto ISS Covid-19 n. 19/2020 REV - Raccomandazioni *ad interim* sui disinfettanti nell'attuale emergenza COVID-19: presidi medico chirurgici e biocidi

ISS - Rapporto ISS Covid-19 n. 17/2020 REV - Indicazioni *ad interim* sul contenimento del contagio da SARS-CoV-2 e sull'igiene degli alimenti nell'ambito della ristorazione e somministrazione di alimenti

Regione Lombardia - Ordinanza n. 590 del 31/07/2020

SITO WEB Ministero dell'Istruzione - per approfondimenti cliccare [QUI](#)

FAQ - DOMANDE FREQUENTI - aggiornamento al 07/08/2020

1. Quali sono le condizioni per poter accedere alla scuola?

Precondizione per la presenza a scuola di studenti e di tutto il personale a vario titolo operante:

- l'assenza di sintomatologia respiratoria o di temperatura corporea superiore a 37.5°C anche nei tre giorni precedenti;
- non essere stati a contatto con persone positive, per quanto di propria conoscenza, negli ultimi 14 giorni.

Dovrà essere ridotta al minimo la presenza di genitori o loro delegati nei locali della scuola se non strettamente necessari (es. entrata /uscita scuola dell'infanzia).

Sino al 10 settembre è in vigore l'Ordinanza del Presidente di Regione Lombardia n. 590, che prevede in capo al datore di lavoro l'obbligo di rilevazione della temperatura per tutti i lavoratori prima dell'accesso al luogo di lavoro.

2. Quale distanziamento è previsto nelle scuole?

Il distanziamento previsto è da intendersi:

- nella “zona banchi” di minimo un 1 metro tra le rime buccali degli studenti calcolato dalla posizione seduta al banco dello studente, avendo pertanto riferimento alla situazione di staticità;
 - nella “zona cattedra” è imprescindibile la distanza di 2 metri lineari tra il docente e l'alunno nella “zona interattiva” della cattedra, identificata tra la cattedra medesima ed il banco più prossimo ad essa;
- L'utilizzo della mascherina è necessario in situazioni di movimento e in generale in tutte quelle situazioni (statiche o dinamiche) nelle quali non sia possibile garantire il distanziamento prescritto.

3. È previsto uno spazio di occupazione specifico per ciascun studente?

Non è previsto un valore in metri quadri dello spazio di occupazione dello studente in quanto tale parametro adottato singolarmente, potrebbe non garantire il distanziamento minimo lineare essenziale (vedi FAQ 2).

4. Oltre all'utilizzo delle mascherine (chirurgiche o "di comunità"), quando previsto, per gli alunni servono ulteriori mezzi di protezione?

Per gli alunni non sono necessari ulteriori DPI.

Gli alunni vanno a scuola con proprie mascherine. Utilizzeranno mascherine chirurgiche fornite dalla scuola nei casi in cui siano equiparati a lavoratori e salvo quanto diversamente stabilito dalla valutazione dei rischi, che potrebbe richiedere l'impiego di DPI specifici per le attività di laboratorio.

5. Indicazioni per gli studenti con disabilità

La gestione degli alunni con disabilità certificata dovrà essere pianificata anche in riferimento alla numerosità, alla tipologia di disabilità, alle risorse professionali specificatamente dedicate, garantendo in via prioritaria la didattica in presenza;

Non sono soggetti all'obbligo di utilizzo della mascherina gli studenti con forme di disabilità non compatibili con il suo uso continuativo.

6. Servono spazi liberi nel caso sia necessario isolare temporaneamente persone (bambini, alunni, operatori) con febbre e sintomi respiratori?

I Documenti tecnico del Comitato Tecnico Scientifico (CTS) dicono che va identificata una idonea procedura per l'accoglienza e isolamento di eventuali soggetti (studenti o altro personale scolastico) che dovessero manifestare una sintomatologia respiratoria e febbre. In tale evenienza il soggetto dovrà essere dotato immediatamente di mascherina chirurgica qualora dotato di mascherina di comunità e dovrà essere avviato all'immediato ritorno al proprio domicilio.

Il locale individuato per l'isolamento delle persone sintomatiche e con febbre superiore a 37,5 °C può essere utilizzato per ospitare anche più di una persona contemporaneamente, distanziate in modo adeguato e sempre con la mascherina; dopo l'impiego, il locale va pulito e disinfettato approfonditamente, secondo le indicazioni fornite dall'Allegato 1 “Attività di sanificazione in ambiente chiuso” del Documento del 26 giugno 2020 del Ministero dell'Istruzione, [pubblicato sul sito web di ATS](#).

7. Cosa succede quando un alunno risulta positivo al COVID19? O un docente? O il personale scolastico?

La segnalazione viene gestita direttamente dal Dipartimento di Prevenzione di ATS, che valuta caso per caso e fornisce le indicazioni e le disposizioni conseguenti a seconda di quanto emerge dall'inchiesta epidemiologica, direttamente all'interessato e ai familiari e, se necessario, alla Scuola.

La presenza di un caso confermato necessiterà comunque l'attivazione da parte della Scuola di un monitoraggio attento da avviare in stretto raccordo con il Dipartimento di Prevenzione di ATS al fine di identificare precocemente la comparsa di possibili altri casi che possano prefigurare l'insorgenza di un

focolaio epidemico. In tale situazione, l'autorità sanitaria competente potrà valutare tutte le ulteriori misure ritenute idonee.

8. Per la riammissione a scuola serve il certificato dopo assenza per malattia?

Al riguardo si attendono le indicazioni dal Ministero competente.

9. Come vengono puliti gli ambienti scolastici?

Le operazioni di pulizia dovranno essere effettuate quotidianamente secondo le indicazioni dell'ISS previste nella Circolare del Ministero della Salute "Indicazioni per l'attuazione di misure contenitive del contagio da SARS-CoV-2 attraverso procedure di sanificazione di strutture non sanitarie (superfici, ambienti interni) e abbigliamento", disponibile sul sito web di ATS.

Nella sanificazione si dovrà porre particolare attenzione alle superfici più toccate quali maniglie e barre delle porte, delle finestre, sedie e braccioli, tavoli/banchi/cattedre, interruttori della luce, corrimano, rubinetti dell'acqua, pulsanti dell'ascensore, distributori automatici di cibi e bevande, ecc.

14. È possibile l'utilizzo dei locali seminterrati come aule scolastiche?

Il Decreto Ministeriale del 18 dicembre 1975, tuttora vigente, relativo all'edilizia scolastica, al punto 3.0.6 recita espressamente "sarà consentito ubicare in piani seminterrati solamente locali di deposito e per la centrale termica o elettrica; non saranno considerati locali semiinterrati quelli la cui metà del perimetro di base sia completamente fuori terra...".

Dalla lettura del D.M. non è contemplata la possibilità di chiedere una deroga, che peraltro non è neppure prevista nel recente Piano Scuola 2020-2021 del MIUR adottato il 26.06.2020.

A questo si aggiunga l'importante e sensibile tematica "esposizione al gas radon" presente nei locali vicini al suolo (D.Lgs. 230/1995 integrato dal D.Lgs. 241/2000) nel contesto scolastico in cui è quasi esclusiva la presenza di minori.

15. Come deve essere gestita la condizione di "fragilità" dei lavoratori?

La tutela dei "lavoratori fragili" si estrinseca attraverso la sorveglianza sanitaria eccezionale di cui all'art.83 del Decreto Legge del 19 maggio 2020 n. 34 (attualmente in corso di conversione in Legge), assicurata dal datore di lavoro ed effettuata dal "Medico competente" ove presente; in assenza del medico competente, il datore di lavoro potrà nominare uno ad hoc per il solo periodo emergenziale o rivolgersi ai servizi territoriali dell' INAIL che vi provvedono con propri medici del lavoro.

16. Che indicazioni devono essere seguite per quanto concerne le attività nei laboratori?

Attività didattiche di carattere laboratoriale saranno svolte previa opportuna e approfondita igienizzazione nell'alternarsi tra un gruppo classe e l'altro. Per la numerosità dei gruppi classe vale quanto previsto per le aule.